



Comune di Magomadas
Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 9 del 15.05.2015	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (L.R. 15.12.2014 N.33).
------------------------	--

L'anno duemilaquindici e questo giorno **15** del mese di **Maggio**, alle **ore 13:00** nella sala delle adunanze consiliari, in prima convocazione sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>PALA MARIO</i>	PRESENTE
<i>PITZOLU ANTONIO</i>	PRESENTE
<i>MARINI MARIA</i>	PRESENTE
<i>DE MARTINO VINCENZO</i>	ASSENTE
<i>TILOCCA MARIO</i>	PRESENTE
<i>MURA GIANFRANCA</i>	PRESENTE
<i>ZARELLI NATALINO</i>	PRESENTE
<i>PINNA ANTONELLA</i>	PRESENTE
<i>UNALI GIAN MICHELE</i>	ASSENTE

Assegnati n° 9
In carica n° 9

Fra gli assegnati sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148) i signori consiglieri :

Presenti n° 07
Assenti n° 02

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il sig. **Pala Mario** in qualità di Sindaco;
- Partecipa all'adunanza il Segretario **Dr. Falchi Antonio Maria**
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell'assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (2005).
- il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico;
- Opera nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi ed è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi ed essendo un piano dinamico deve essere costantemente aggiornato.
- Il PAI deve essere continuamente "gestito" con attività:
 - di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli Enti locali;
 - di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
 - autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli.
- A queste ultime attività, attribuite dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI (NTA) sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica.
- dall'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio Civile dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici ed alla Direzione generale della Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS), Autorità di Bacino, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).

- La Giunta Regionale con proprio atto deliberativo n. 31/10 del 05/08/2014 ha approvato un disegno di legge finalizzato a semplificare l'iter autorizzatorio in materia di difesa del ruolo delegando alcune competenze ai Comuni;
- Il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha disciplinato detti interventi di semplificazione amministrativa ripartendo le competenze connesse con l'esercizio della funzione tra comuni e Autorità regionali;
- Sulla base di tale legge:
 - restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.
 - Sono invece delegate ai comuni le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
 - L'articolo 1 della legge regionale 33/2014 attribuisce alla competenza dei comuni la approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.
 - Restano invece di competenza dell'Autorità di Bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).

E' riconosciuta alla autonomia organizzativa comunale la scelta di gestire la funzione delegata dalla Regione

in proprio ovvero in forma associata nell'ambito di unioni di comuni;

- Per l'esercizio della funzione ed in particolar modo per i costi derivanti dall'attivazione di particolari consulenze è previsto uno stanziamento nell'ambito del bilancio regionale da ripartire sulla base di criteri da approvare da parte della Giunta Regionale riconoscendo priorità alle Unioni di Comuni cui detta funzione sia conferita;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'unione di comuni della planargia e del montiferru occidentale n. 4 del 23/02/2015, esecutiva, con la quale:

- si propone ai comuni aderenti all'Unione lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni in materia di difesa del suolo di competenza comunale ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33);

- si approva lo schema di convenzione per il trasferimento delle predette funzioni all'Unione;

ESAMINATO lo schema di convenzione, così come approvato dall'Assemblea dell'Unione, disciplinante la gestione associata della funzione, che allegata al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000 ;

con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di trasferire all'Unione di comuni della planargia e del montiferru occidentale lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni in materia di difesa del suolo di competenza comunale ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33);
- 3) Di condividere, approvandolo, lo schema di convenzione allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra i Comuni e l'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale;
- 4) Di dare atto che la funzione testè trasferita, fino a quando l'Unione di Comuni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 come modificata dalla L.R. 4 agosto 2011 n. 18, non disporrà di una propria dotazione organica, sarà svolta con il personale comandato dai comuni aderenti alla presente convenzione ovvero mediante prestazioni di lavoro autonomo purchè finanziate con contributo regionale.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sig. Pala Mario



Il Segretario Comunale
Dott. Falchi Antonio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

PROT. N° 1639
ALBO N° 169

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19.5.2015 contestualmente alla trasmissione ai capigruppo consiliari.

Magomadas li 18.5.2015



Il Segretario Comunale
Dott. Falchi Antonio Maria



UNIONE DI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE SARDEGNA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2014, N.33)

L'anno DUEMILAQUINDICI , il giorno _____ del mese di _____ in Bosa nella sede dell'Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Flussio (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Carta Alessandro**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Flussio (C.F.00158950915), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Magomadas (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Pala Mario**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Magomadas (C.F.00161510912), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Modolo (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Kamel Hassan Omar Aly**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Modolo (C.F.00161500913), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Montresta (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Zedda Antonio**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Montresta (C.F. 83002350912), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Sagama (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Cuccui Giovanniantonio**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sagama (C.F.00158960914), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Scano di Montiferro (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Frascaro Franco**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Scano di Montiferro (C.F. 80004390953) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Sennariolo (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Angioi Francesco**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sennariolo (C.F. 00073530958), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Suni (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Cherchi Demetrio**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Suni (C.F.83001330915), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del

il Comune di Tinnura (OR), in persona del Sindaco *pro tempore* **Carta Maria Grazia**, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Tinnura (C.F.83001310917), la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ;

il Comune di Tresnuraghes (OR) in persona del Sindaco *pro tempore* **Zedda Salvatore Angelo**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Tresnuraghes (C.F. 00071770952), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _____;

il Comune di Bosa (OR) in persona del Sindaco *pro tempore* **Mastino Luigi**, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bosa (C.F. _____), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ___ del _____;

E

l'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, in persona del Presidente *pro tempore* **Cuccui Giovannantonio**, domiciliato per la sua carica presso l'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale (codice fiscale 01295640914), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera assembleare n. del

PREMESSO CHE

- tra i Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferru, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes è stata costituita l'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, in data 26.09.2007, presso il Municipio di Bosa, mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo a rogito del Vice Segretario Comunale di Bosa, Rep. n° 1910, fiscalmente registrato a Macomer in data 11.10.2007 al n. 1154 Mod. 1;
- col medesimo atto è stato approvato lo Statuto dell'Unione;
- gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto sono regolarmente insediati;
- con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali citate in precedenza, esecutive ai sensi di legge, i Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni relative al servizio di urbanistica ;

- con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. del _____ esecutiva, l'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale ha recepito le predette competenze;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30.12.2004 resa esecutiva con decreto dell'assessore dei Lavori Pubblici venne adottato il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (2005);
- il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) è lo strumento di pianificazione territoriale che consente l'individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico. Opera, pertanto, nel campo della difesa del suolo, con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi. Esso è fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della pianificazione territoriale e di attuazione di interventi ed essendo un piano dinamico deve essere costantemente aggiornato;
- Il PAI deve essere continuamente "gestito" con attività:
 - a) di pianificazione (studi di dettaglio, studi del territorio preliminari a PUC o usi di aree non classificate, varianti al PAI, ecc.), alla quale concorrono sia la Regione che gli Enti locali;
 - b) di programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio, svolta a livello centrale regionale;
 - c) autorizzatorie e di controllo derivanti dai vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI sulle aree classificate pericolose a vari livelli. A queste ultime attività, attribuite dalle Norme Tecniche di attuazione del PAI (NTA) sono ascrivibili, in particolare, le approvazioni degli studi di compatibilità idraulica e geotecnica.
- dall'adozione del PAI (2005), le competenze, relative alla approvazione degli studi di compatibilità concernenti sia attività di pianificazione che di autorizzazione di interventi sono state assegnate ai servizi del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori pubblici ed alla Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS), Autorità di bacino, istituita con la legge regionale 6 dicembre 2006, n.19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
- con propria deliberazione n. 31/10 del 05/08/2014 la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge teso a semplificare i procedimenti autorizzatori prevedendo la delega della relativa funzione ai comuni;
- il Consiglio Regionale con legge n. 33 del 15/12/2014 ha approvato gli interventi di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo ;
- sulla base di tale legge restano in capo agli uffici regionali i procedimenti concernenti la pianificazione di bacino e l'analisi di compatibilità idraulica per gli interventi maggiormente incidenti sull'assetto idrogeologico del territorio.
- sono invece delegate ai comuni le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle

opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.

- in particolar modo l'articolo 1 della legge regionale 33/2014 attribuisce alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'art. 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi inerenti l'attività di ricerca e prelievi idrici.

- sono invece di competenza dell'Autorità di Bacino il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di coordinare, uniformare e garantire l'unitarietà della gestione di tale pianificazione nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).

- è riconosciuta all'autonomia organizzativa comunale la scelta di gestire la funzione delegata dalla Regione in proprio ovvero in forma associata nell'ambito di unioni di comuni.

- per l'esercizio della funzione ed in particolar modo per i costi derivanti dall'attivazione di particolari consulenze è previsto uno stanziamento nell'ambito del bilancio regionale da ripartire sulla base di criteri da approvare da parte della Giunta Regionale riconoscendo priorità alle Unioni di Comuni cui detta funzione sia conferita;

- i Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes con propri atti deliberativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale hanno conferito all'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale le funzioni di approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo colturali e pastorali ai fini dello svolgimento, in forma associata, delle funzioni in materia di difesa del suolo attribuite alla competenza comunale con legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33);

- con deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 16/02/2015 (allegato A) l'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale ha approvato, accettandone la gestione nell'ambito della propria struttura, lo schema di convenzione disciplinante le modalità di gestione della suddetta funzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscrittori comparenti nella loro qualità di Sindaco pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni della Planaria e del Montiferru Occidentale si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 267/2000, delle funzioni attribuite ai comuni dall'articolo 1 della Legge Regionale 33 del 15 dicembre 2014 riferite alla approvazione degli studi di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica previsti rispettivamente dall'articolo 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi interamente rientranti nelle competenze e nell'ambito territoriale comunale, ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 delle norme tecniche di attuazione del PAI ovvero nelle aree di pericolosità da frana di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 delle norme tecniche di attuazione del PAI, inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato, le opere infrastrutturali a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico nonché gli interventi riferiti all'attività di ricerca e prelievi idrici.

2. Non costituiscono oggetto della presente convenzione, in quanto le relative funzioni sono di competenza dell'Autorità di Bacino, il controllo e la gestione della pianificazione di bacino a livello regionale, nonché le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e approvazioni - previste dal Piano di Bacino o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico e relative norme di attuazione o dal Piano stralcio delle fasce fluviali - per tutti gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica e/o geologico-geotecnica non ricompresi nella delega ai comuni (interventi sovra comunali, sistemazioni idrauliche, riqualificazione degli ambienti fluviali, mitigazione del rischio geologico-geotecnico, opere soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegati II, III e IV e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 3 Finalità.

1. La gestione associata è finalizzata a garantire l'ottimizzazione di mezzi, strutture e personale da destinare allo svolgimento della funzione conferita.

Art. 4 Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipulazione è comunque il servizio verrà attivato solo dopo la costituzione dell'ufficio con personale competente appartenente ai Comuni aderenti e alla nomina di un esperto esterno ed ha durata pari a quella dell'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale fatta salva la possibilità di recesso anticipato di cui di seguito.

Art. 5 - Sede degli Uffici e assetto organizzativo

1. La funzione è svolta dall'Unione attraverso la propria struttura ed organizzazione.

2. L'organizzazione del servizio è attribuita al Responsabile del Servizio competente dell'Unione che opererà nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti approvati dall'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale, e della normativa amministrativa in materia di difesa del suolo vigente oltre nel rispetto della presente convenzione.

3. L'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale al fine di garantire l'esercizio della funzione, con proprio atto provvede a definire la struttura organizzativa e gestionale del nuovo servizio istituito allo scopo.

4. Fino a quando l'Unione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge Regionale 12/2005 come modificata dalla L.R. 4 agosto 2011 n. 18, non dispone di una propria dotazione organica, per lo svolgimento della funzione opererà con il personale comandato dai comuni aderenti alla presente convenzione.

5. Stante la natura del comando il rapporto di lavoro del personale comandato, sia a tempo indeterminato sia determinato, continua ad essere gestito dal Comune titolare dello stesso. A tal fine gli atti di gestione del personale comandato all'Unione sono adottati dal Comune titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall'Unione. Gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro, alla sua gestione ed organizzazione sono invece adottati dall'Unione.

6. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto dei trasferimenti all'Unione, la Giunta del Comune titolare del rapporto di lavoro e il Consiglio di Amministrazione dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione.

7. Gli atti assunti dalle Giunte dei Comuni e dall'Unione in materia di messa a disposizione all'Unione del personale attraverso il comando, sono conformi oltre che alle norme vigenti e ai contratti nazionali di lavoro, anche agli accordi decentrati specifici siglati e sottoscritti fra i Comuni, l'Unione e le organizzazioni Sindacali di categoria.

8. La direzione della funzione è unica ed affidata dal Presidente dell'Unione Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale e/o suo delegato.

9. L'Unione, nei limiti delle disposizioni normative, potrà avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite, anche, ove ammesso per la tipologia della prestazione richiesta, mediante sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo.

Art. 6 - Beni strumentali

1. I Comuni costituenti l'Unione, con atto della Giunta Comunale, potranno conferire in comodato alla medesima beni mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni mobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 7 - Flussi informativi e rapporti finanziari

1. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dal proprio Consiglio di Amministrazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.

2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.

3. L'Unione rendiconta periodicamente ed almeno entro la data del 30 ottobre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.

4. Il trasferimento regionale riconosciuto per la gestione associata della funzione contribuisce all'abbattimento delle spese connesse alla gestione associata.

5. I trasferimenti statali, regionali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai comuni conferenti spettano all'Unione qualora si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che deve sostenere l'Unione anche se originati precedentemente dai comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai comuni conferenti all'atto del trasferimento della funzione restano di competenza dei comuni.

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvato in occasione del

bilancio previsionale con le modalità ivi stabilite, La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione rimane in capo all'Unione stessa.

7. Gli eventuali trasferimenti riconosciuti dalla Regione Sardegna o da altro Ente per lo svolgimento, in forma associata, della funzione sono utilizzati dall'Unione preferibilmente per investimenti finalizzati al potenziamento e miglioramento qualitativo del servizio; in alternativa sono utilizzate per il finanziamento dei costi dello svolgimento della funzione.

8. Sulla base di tale sistema di indicatori i Comuni prevedono, nel loro bilancio, le risorse da trasferire all'Unione per la gestione associata del servizio.

9. I pagamenti delle somme previste nel bilancio del Comune destinate all'Unione sono trasferiti nel rispetto della seguente tempistica :

- a) il 30% delle previsioni entro il 30 gennaio di ciascun anno;
- b) l'80% delle previsioni entro il mese di giugno di ciascun anno;
- c) Il saldo entro il mese di novembre di ciascun anno.

10. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo l'Unione provvederà ad inviare ai Comuni il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel precedente esercizio per i dovuti conguagli.

Art. 8 Forme di coordinamento

1. L'Unione si impegna a trasmettere ai Comuni aderenti al servizio copia, anche in formato digitale e con posta certificata, degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, e dagli uffici dell'Unione relativi ai servizi oggetto di convenzione che interessano lo specifico servizio convenzionato nonché le più importanti comunicazioni.

Art. 9 - Recesso – Revoca – Scioglimento dell'Unione

1. I suddetti istituti sono disciplinati dallo statuto dell'Unione cui si rinvia.
2. Di comune accordo sono definiti i criteri di ripartizione e la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.
3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza.
4. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto esclusivo in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art. 10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate al Tribunale di Oristano.

Art. 11 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 12 - Registrazione

1. Il presente atto, composto da n. __ pagine - sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Bosa (Mastino Luigi) _____

Per il Comune di Flussio (Alessandro Carta) _____

Per il Comune di Magomadas (Mario Pala) _____

Per il Comune di Modolo (Omar Aly Kamel Hassan) _____

Per il Comune di Montresta (Antonio Zedda) _____

Per il Comune di Sagama (Giovanniantonio Cuccui) _____

Per il Comune di Scano Montiferru (Franco Frascaro) _____

Per il Comune di Sennariolo (Francesco Angioi) _____

Per il Comune di Suni (Demetrio Cherchi) _____

Per il Comune di Tinnura (Maria Grazia Carta) _____

Per il Comune di Tresnuraghes (Salvatorangelo Zedda) _____

Per l'Unione di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale
(Giovanniantonio CUCCUI)
